

n. 20 – 6 novembre 2019

E' LEGITTIMO RICHIEDERE TRA I REQUISITI DI AMMISSIONE A UN CONCORSO UN PUNTEGGIO MINIMO DEL VOTO DI LAUREA?

Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, all'art. 2 - rubricato “Requisiti generali”- dispone testualmente al comma 6 che “per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea” e al precedente comma 2 che “per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti?”.

Il TAR Lazio – sezione III – nella sentenza 17 giugno 2019, n. 7777 ha analizzato il ricorso di alcuni candidati ad una procedura selettiva che hanno impugnato il bando nella parte in cui prevedeva, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di laurea conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. In precedenza, sempre il TAR Lazio, con sentenze gemelle n. 2111/2019 e 2112 /2019, si è espresso su analoga condizione, prevista dallo stesso Ente in bandi differenti, dichiarando illegittimo il bando di concorso.

Il Collegio ritiene che il comma 6 dell'articolo 2, nella parte in cui prevede che “è richiesto il solo diploma di laurea” non può che essere interpretato nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso, indipendentemente dal voto finale riportato e che, pertanto il comma 6 esprime effettivamente un principio di ordine generale.

In ragione del tenore testuale delle norme richiamate, la previsione di un voto minimo ai fini dell'accesso ad un concorso finisce, dunque, per interferire con un principio di ordine generale. (cfr. TAR Lazio – sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015 *il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso della laurea e proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore*).

Nel verificare se l'ulteriore requisito previsto dal bando possa essere riconducibile alla deroga di cui al comma 2, posto che la stessa, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trovi applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la conseguenza che la "particolarità" del profilo professionale messo a concorso debba essere intesa ed interpretata in senso non ampliativo, il Collegio è dell'avviso che nel caso oggetto di pronuncia non è consentito appellarsi alla sussistenza della prescritta “particolarità” delle funzioni svolte per i seguenti motivi:

- manca nel bando e negli atti presupposti ogni riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere;
- tale particolarità è stata affermata dall'Ente in ragione della mera specificità delle funzioni svolte dall'Ente medesimo, riconducendone *la peculiarità del profilo professionale per il quale il posto è messo a concorso* ad una serie di attività ritenute particolari in ragione del solo fatto di svolgersi *nell'ambito della legislazione e delle norme – nazionali ed internazionali – che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività [...]* nel rispetto del relativo CCNL

In particolare, il Collegio ritiene che la circostanza di operare nell'ambito di specifica normativa tipica dell'Ente deputato allo svolgimento di attività tutte da considerarsi di particolare rilievo, non può di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla procedura selettiva, integrando essa una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito dall'art. 2, comma 6, del DPR n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell'ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, è stato volutamente introdotto un illegittimo indice selettivo, correlato a un obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università).



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

In conclusione, secondo la pronuncia del TAR Lazio n. 7777/2019 *la discrezionalità dell'Amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai fini dell'accesso ad una procedura concorsuale per l'assunzione di un profilo professionale quale quello di cui si discorre, pari o assimilabile all'ottava qualifica funzionale, incontra un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un'adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato articolo 2, comma 6, del DPR n. 487/1994, vigente in materia.*

Publicato il 17/06/2019

N. 07777/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04146/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Simone Michele Carpanzano e Luigiaserena Scialla, rappresentati e difesi
dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, via I TRV Arena;

contro

ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Alfredo Pietro Angelo Antico, Elena Cavadi, Maria Grazia Chieti, Antonio Marco
Giuliana, Silvia Mone, Eugenio Ponti, Marco Salibba, tutti rappresentati e difesi

dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, via i Trv Arena;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di concorso pubblico, per esami, a 37 posti di Ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell'ENAC, area operativa - categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non dirigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) n. 22 del 16 marzo 2018 nella parte in cui prevede all'art. 2 - fra i requisiti di partecipazione e di assunzione - che i partecipanti abbiano conseguito un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e lauree equipollenti, nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento <<conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente>> nonché nella parte in cui prevede, all'art. 3, che <<Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica appositamente predisposta [...] entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data che sarà indicata [16 aprile 2018]>> , in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

- del modello elettronico di domanda presente sul sito internet dell'Amministrazione resistente nella parte in cui prevede che il concorrente deve necessariamente dichiarare di essere in possesso della predetta <<votazione non inferiore a 105/110 o equivalente>> per poter procedere all'inoltro della stessa;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti a partecipare al suddetto concorso.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

volte ad ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il bando in esame, cancellando la clausola escludente che prevede la possibilità di partecipare al concorso - e, dunque, presentare la domanda di partecipazione la cui scadenza è prevista per il 16 aprile 2018 – solo ai soggetti in possesso della suddetta <<votazione non inferiore a 105/110 o equivalente>> e consentire agli odierni ricorrenti di presentare la domanda di partecipazione al concorso, ordinando all'Amministrazione resistente di modificare la pagina web sopra indicata, nella parte in cui obbliga i partecipanti a dichiarare di aver conseguito il predetto punteggio ovvero ordinando di porre in essere qualsiasi misura idonea a consentire agli odierni ricorrenti di presentare la domanda di partecipazione al concorso;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal solo sig. EUGENIO PONTI il 9\1\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento prot. 14/12/2018-0138179-P con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per esami, a 37 posti di Ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell'ENAC, area operativa - categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non dirigente, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) n. 22 del 16 marzo 2018;

- di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente a partecipare al suddetto concorso

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

volte a consentire al Sig. Eugenio Ponti di prendere parte alla prova preselettiva del concorso che si terrà in data 10 gennaio 2018 alle ore 13:30

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova preselettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato A. Jacoangeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12.4.2018 e depositato in pari data presso questo TAR, gli originari ricorrenti Simone Michele Carpanzano e Luigia Serena Scialla, impugnavano il bando di concorso, indetto dall'E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente "ENAC"), per la copertura di n. 37 posti di "Ispettore Aeroportuale", area operativa - categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.N.L del personale non dirigente di tale ente, nella

parte in cui prevedeva, all'art. 2, lett. a), quale requisito di ammissione, il possesso di un "diploma di laurea ... conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente".

I due ricorrenti, nel premettere di essersi laureati con un punteggio inferiore a quello minimo richiesto e di aver comunque presentato domanda di partecipazione, hanno chiesto l'annullamento in parte qua della lex specialis concorsuale, assumendone l'illegittimità per: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 6, D.P.R. N. 487 DEL 1994 NONCHÉ DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE, SPROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente che:

- la previsione, nel bando impugnato, di un voto minimo di laurea sarebbe contraria all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce quale unico titolo richiesto per l'accesso ai profili di ottava qualifica professionale (ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale il bando medesimo è stato indetto) il diploma di laurea;
- tale ulteriore requisito di accesso alla procedura concorsuale non troverebbe giustificazione e valido fondamento nella particolarità del profilo professionale a cui si riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all'accesso, attesa anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo richiesto;

- l'introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, peraltro, un indice attendibile della preparazione del candidato, stante l'eterogeneità delle lauree considerate (Giurisprudenza, Economia e Commercio e/o Scienze Politiche) e sarebbe in contrasto con l'art. 17, lettera d), della legge delega n. 124/2015 di eliminazione di tale requisito da quelli per l'accesso al pubblico impiego.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con mera comparsa di stile. Successivamente, con atto depositato in data 8.5.2018, sono intervenuti "ad adiuvandum" nel presente giudizio i signori Alfredo Pietro Angelo Antico, Elena Cavadi, Maria Grazia Chieti, Antonio Marco Giuliana, Silvia Mone ed Eugenio Ponti, i quali articolano i medesimi motivi di gravame esposti dai ricorrenti principali e chiedono, anch'essi, l'ammissione con riserva alle prove concorsuali.

E' poi intervenuto "ad adiuvandum" con atto separato (depositato il 22.5.2018) il sig. Marco Salibba.

La Sezione:

- con Decreto Presidenziale n. 2285 del 16 aprile 2018 confermato con Ordinanza Cautelare n. 2893 del 14 maggio 2018 accoglieva la domanda cautelare proposta dai due ricorrenti originari (Carpanzano e Scialla) ai fini dell'ammissione con riserva dei medesimi alle prove concorsuali di cui trattasi;

- con ordinanza cautelare n. 3424 dell' 8.6.2018 accoglieva la domanda cautelare degli intervenienti "ad adiuvandum", signori Alfredo Pietro Angelo Antico, Elena Cavadi, Maria Grazia Chieti, Antonio Marco Giuliana, Silvia Mone, Eugenio Ponti (già ammessi con riserva in forza del decreto monocratico n. 2904/2018), in quanto "intervenuti con atto avente i requisiti di sostanza e di forma del ricorso e notificato in data anteriore alla scadenza del termine "ad impugnationem"; mentre respingeva l'istanza cautelare del sig. Marco Salibba, in quanto l'intervento di quest'ultimo nella presente causa era avvenuto dopo lo spirare dei termini decadenziali decorrenti dalla data di pubblicazione del bando impugnato, con

conseguente impossibilità di riferire all'atto di intervento gli effetti di una tempestiva impugnazione;

- con Ordinanza Cautelare n. 7468 del 7 dicembre 2018 la Sezione respingeva la nuova domanda cautelare proposta da parte ricorrente al fine di ottenere l'attuazione dell'ammissione con riserva alle prove concorsuali, disposta da questo Giudice, a cui l'Amministrazione non aveva dato corso in termini concreti; il Collegio ha ritenuto che "l'ammissione con riserva è da qualificare come provvedimento auto-esecutivo nel senso che esso costituisce di per sé titolo giuridico sufficiente ai fini della legittimazione dei ricorrenti a partecipare alla selezione per cui è causa; Ritenuto che, viceversa, non risulta necessaria ai fini della partecipazione che sia modificata o aggiornata la modalità informatica prevista dal sistema per la trasmissione delle domande di partecipazione, essendo l'ENAC senz'altro tenuta ad ammettere i nominativi suddetti alle prove selettive in esame che non risultano ancora essersi svolte".

Quindi con avviso pubblicato sulla G. U. – 4^a serie speciale – n. 100 del 18 dicembre 2018, l'Amministrazione resistente rendeva noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, a 37 posti di Ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell'ENAC, area operativa – categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non dirigente (pubblicato sulla G.U. n. 22 del 16/03/2018 - IV serie speciale), si sarebbero svolte nei giorni del 9 e 10 gennaio 2019.

Con atto depositato in data 9.1.2019 ha proposto motivi aggiunti il solo Sig. Eugenio Ponti, impugnando il nuovo provvedimento di esclusione a lui comunicato dall'ENAC con nota del 14.12.2018, in ragione della mancanza di un titolo di laurea appartenente ad una delle categorie prescritte dal bando.

Parte ricorrente con successiva memoria conclusionale, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

All'udienza pubblica del 6 febbraio 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei confronti dei due ricorrenti originari e dei soggetti intervenuti "ad adiuvandum", ad eccezione del dott. Salibba, il cui intervento è tardivo e del dott. Ponti, la cui posizione non può essere definita con la presente pronuncia per le ragioni già rilevate dal Collegio con ordinanza collegiale n. 1953 del 2019 in quanto:

- l'ammissione del dott. Ponti è stata disposta con riserva dall'ENAC, sicché non può ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso all'accoglimento della domanda cautelare proposta;
- tuttavia deve rimettersi ad una successiva decisione di merito la questione, sollevata soltanto con motivi aggiunti depositati in data 9.1.2019, valutazione di equipollenza del titolo di studio posseduto dal sig. Ponti (laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale), rispetto alla laurea in Scienze Politiche del vecchio ordinamento;
- pertanto, limitatamente alla posizione del sig. Ponti e ai motivi aggiunti che lo concernono, poiché la data del deposito degli stessi (9.1.2019) non ha consentito al Collegio di trattenere la causa in decisione anche su di essi, limitatamente alla trattazione dei motivi aggiunti la causa è stata rimessa sul ruolo.

Per quanto precede, rispetto alla complessiva materia del contendere, la presente sentenza ha carattere parziale, per le ragioni già chiarite con l'ordinanza collegiale adottata in esito all'udienza pubblica del 6.2.2019.

Venendo all'esame del merito del ricorso (e degli interventi di identico tenore), il Collegio osserva che il d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", all'articolo 2 (rubricato "Requisiti generali"),

dispone testualmente al comma 6, che “per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea” e al precedente comma 2 che “per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”.

Premessa la riferibilità del citato comma 6 al profilo professionale in questione (“Ispettore Aeroportuale”) in ragione della sua assimilabilità alla qualifica funzionale ivi indicata (l'ottava) - circostanza in alcun modo contestata in punto di fatto dall'ente resistente - il Collegio è, quindi, chiamato a verificare, in via preliminare, se da quanto stabilito al comma 6 possa effettivamente trarsi il principio, invocato dalla ricorrente, di inammissibilità, in linea generale, della previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla partecipazione ad un concorso pubblico nonché, in caso affermativo, la riconducibilità alla deroga di cui al comma 2 della contestata disposizione del bando di concorso impugnato.

Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che, indubbiamente, il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 2, nella parte in cui prevede che “è richiesto il solo diploma di laurea”, non possa che essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in subiecta materia.

Ciò posto, il Collegio è, inoltre, dell'avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che - in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui “il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della

laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore” (Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015).

Passando, quindi, a verificare se, in concreto, un siffatto requisito possa legittimamente essere previsto nel concorso per cui è causa in ragione della sua riconducibilità al citato comma 2, occorre premettere come la deroga ivi prevista, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trovi - dunque - applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la conseguenza che la “particolarità” del profilo professionale di qualifica o di categoria debba essere necessariamente intesa ed interpretata in senso non ampliativo.

Non è condivisibile l’assunto secondo cui, nella fattispecie, sussisterebbe effettivamente ed in pieno la predetta particolarità, alla luce delle peculiari funzioni svolte dagli ispettori aeroportuali.

Assume, innanzitutto, rilievo in tal senso il fatto che manchi, in seno al bando impugnato e negli atti ad esso presupposti ogni, seppur minimo, riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere a seguito della loro assunzione nel profilo professionale in questione.

Ritiene, infatti, il Collegio che la discrezionalità dell’amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai fini dell’accesso ad una procedura concorsuale per l’assunzione in un profilo professionale quale quello di cui si discorre, pari o assimilabile all’ottava qualifica funzionale, incontri un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994,

vigente in materia (in tal senso, sempre questo Tribunale, Sezione I, n. 13180/2015).

A ciò si aggiunga come in atti la pretesa particolarità del profilo professionale sia stata dall'ENAC affermata in ragione - sostanzialmente - della mera specificità delle funzioni svolte dall'ente medesimo, riconducendo la "peculiarità del profilo professionale per il quale il posto è messo a concorso" (quello di "Ispettore Aeroportuale") ad una serie di attività (di certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa) ritenute particolari in ragione del solo fatto di svolgersi "nell'ambito della legislazione e delle norme - nazionali ed internazionali - che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività della navigazione aerea" (in tal senso, il richiamato art. 14 del C.C.N.L. E.N.A.C. 2006/2009) -

Ritiene, infatti, il Collegio che una tale circostanza (l'operare nell'ambito della normativa che presiede anche indirettamente alla navigazione aerea) - conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l'ENAC, deputato allo svolgimento di attività che tutte devono essere intese come di particolare rilievo - non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa - come visto - una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell'ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/201 - già citate - entrambe rese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

E', infatti, evidente che l'ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli

studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università).

In conclusione, per i motivi fin qui esposti, con la presente sentenza non definitiva debbono esser accolte le domande di ammissione in via definitiva al concorso svolte, rispettivamente, dai ricorrenti originari Carpanzano e Scialla e dai seguenti soggetti intervenuti tempestivamente ai fini dell'impugnativa del bando: Alfredo Pietro Angelo Antico, Elena Cavadi, Maria Grazia Chieti, Antonio Marco Giuliana, Silvia Mone, Eugenio Ponti.

Deve essere dichiarato inammissibile invece la domanda di annullamento sottesa all'intervento "ad adiuvandum" del dott. Salibba Marco.

Per l'effetto, il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa deve essere annullato nei soli limiti dell'interesse dedotto in giudizio, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e degli intervenienti sopra specificati alla procedura concorsuale per cui è causa.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile la domanda di annullamento sottesa all'intervento di Salibba Marco;
- accoglie il ricorso e le domande degli intervenienti e, per l'effetto, annulla il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con conseguente ammissione in via definitiva alla procedura concorsuale per cui è causa, limitatamente ai signori Simone Michele Carpanzano, Luigiaserena Scialla, Alfredo Pietro Angelo Antico,

Elena Cavadi, Maria Grazia Chieti, Antonio Marco Giuliana, Silvia Mone, Eugenio Ponti;

- conferma per la trattazione dei motivi aggiunti proposti dal solo dott. Ponti Eugenio la pubblica udienza del 23 ottobre 2019, ore di rito.

Condanna l'ENAC al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove versato. Spese restanti compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO